

Sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati



Ci sono poi **ulteriori informazioni** che il datore di lavoro deve fornire al lavoratore qualora le modalità di esecuzione della **prestazione siano organizzate mediante l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati**, deputati a fornire indicazioni rilevanti ai fini della assunzione o del conferimento dell'incarico, della gestione o della cessazione del rapporto di lavoro, dell'assegnazione di compiti o mansioni nonché indicazioni incidenti sulla sorveglianza, la valutazione, le prestazioni e l'adempimento delle obbligazioni contrattuali dei lavoratori.

In particolare, il lavoratore deve essere informato de:



- gli aspetti del rapporto di lavoro sui quali incide l'utilizzo dei sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati;
- gli scopi e le finalità dei sistemi;
- la logica ed il funzionamento dei sistemi;
- le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare o addestrare i sistemi, inclusi i meccanismi di valutazione delle prestazioni;
- le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità;
- il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse.

E ANCORA, IL DATORE DI LAVORO/COMMITTENTE

è tenuto ad integrare l'informativa con le istruzioni per il lavoratore in merito alla sicurezza dei dati e

all'aggiornamento del **registro dei trattamenti** riguardanti le attività suindicate.

Queste informazioni devono essere comunicate **anche alle rappresentanze sindacali** aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU).

In caso di mancanza di tali rappresentanze, la comunicazione deve essere effettuata alle **sedi territoriali delle associazioni sindacali** comparativamente più rappresentative in ambito nazionale.

Protezione dei dati personali: il datore di lavoro è tenuto ad effettuare una analisi dei rischi e una valutazione dell'impatto degli stessi trattamenti, procedendo ad una consultazione preventiva del Garante della privacy ove sussistano i presupposti previsti dall'articolo 36 del Regolamento (UE) 2016/679.



Le sanzioni per l'omissione ovvero l'effettuazione in ritardo o in modo incompleto delle ulteriori comunicazioni previste in caso di decisionali o di monitoraggio automatizzati:



- sanzione amministrativa **da 100 a 750 euro**, ferma restando la configurabilità di eventuali violazioni in materia di protezione dei dati personali;
- se la violazione si riferisce a **più di 5 lavoratori** la sanzione amministrativa va **da 400 a 1.500 euro**; se la violazione si riferisce a **più di 10 lavoratori**, la sanzione amministrativa va **da 1.000 a 5.000 euro** e non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

La sanzione prevista è la medesima se il datore di lavoro non adempie entro 30 giorni alla richiesta del lavoratore di accedere ai dati e alle informazioni riguardanti l'utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati, ovvero non provveda a informare i lavoratori circa eventuali modifiche incidenti alle informazioni inizialmente fornite.

In mancanza di comunicazione del datore di lavoro, al lavoratore ed alle rappresentanze sindacali,



delle informazioni sopra riportate in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, viene prevista una **sanzione amministrativa da 400 a 1.500 euro**, per ciascun mese in cui si verifica la violazione.



In conclusione, ci troviamo di fronte ad una nuova “stagione informativa” che conferma che la semplificazione non è di questo tempo e di questo “continente”.

Restiamo in attesa dell’entrata in vigore del decreto legislativo per mettere mano ai nostri modelli di contratti individuali di lavoro sempre più dettagliati, specifici e **sempre meno “copia e incolla”**.

La trasparenza, la prevedibilità e l’adattabilità hanno la loro importanza e, giustamente, il loro “prezzo” ... e questa non è certamente una “sorpresa” per il nostro sistema *euro-italico*.

IL «NUOVO» BUONO BENZINA VALE ANCHE PER IL GASOLIO?

semplice riflessione su un semplice «incentivo» fattosi «complicato»

estratto articolo pubblicato su www.bollettinoadapt.it

Il buono benzina previsto dal c.d. “Decreto Ucraina” (d.l. 21 marzo 2022, n. 21), vale anche per il diesel?



E può essere assegnato anche *ad personam*?

Peraltro, se il decreto in questione non fosse convertito in legge, che “fine” faranno i buoni benzina?

ARTICOLO 2 DEL D.L. 21 MARZO 2022, N. 21

(MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI E UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA):

“1. Per l'anno 2022, l'importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti a titolo gratuito da aziende private ai lavoratori dipendenti per l'acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,9 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede ai sensi dell'articolo 38”.



Il testo dell'articolo 2 prosegue con queste parole:

“...nel limite di euro 200 per lavoratore non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”.

Equi i molti “esegeti” hanno abbassato notevolmente il numero di ottani del consueto spirito interpretativo italico.

A tal proposito riporto, una sintesi di alcune considerazioni in merito, lette sui social e sulle riviste che trattano la materia della gestione del personale:

- 1) *“...la corresponsione dei predetti buoni carburante **deve riguardare la generalità dei dipendenti o categorie omogenee** di essi e non può essere quindi ad personam...”;*
- 2) *“...la norma non lo specifica ma l'orientamento dell'amministrazione finanziaria [...] in perfetta similitudine con quanto avviene per i buoni pasto [...] è richiesto che i **buoni benzina siano offerti a tutti o a categorie omogenee di lavoratori...**”.*



Io non riesco a leggere in modo così restrittivo questo articolo, così limitato nel numero di parole ma così complicato dal punto di vista interpretativo. Io leggo che l'importo di 200 euro *“non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'articolo 51, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917”* e di conseguenza ritengo, umilmente, che tale importo vada ad aggiungersi ai 258,23 euro previsti dal terzo comma del citato articolo 51.



E poi siamo talmente sicuri del futuro che abbiamo “paura” di applicare un decreto-legge. In particolare, qualcuno suggerisce *“di portare pazienza, di attendere la legge di conversione del decreto perché in caso di mancata conversione in legge (entro 60 giorni dalla data di pubblicazione - 21/03/2022), il Decreto perderà efficacia fin dall'inizio”*. Mi chiedo quale sia l'utilità di questa attesa. In caso di mancata conversione del decreto, la quota massima di *fringe benefits* attribuibile al singolo lavoratore tornerebbe quella “classica” di 258,23 euro con la conseguenza che eventuali buoni carburante erogati in aggiunta a tale predetta soglia, determinerebbe lo sfioramento della stessa con conseguente esposizione a tassazione di tutti i buoni spesa erogati nel 2022.



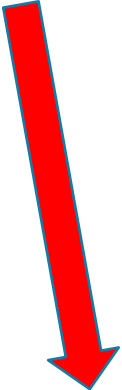
Personalmente, penso che:

a) il nuovo buono carburante, targato 2022, di 200 euro, **non deve essere considerato ai fini del raggiungimento del limite di esenzione di 258,23 euro annui per i beni e servizi prestati** (art. 51, comma 3, D.P.R. 917/1986);

b) lo stesso buono può andare ad aggiungersi agli ulteriori buoni carburante/spesa erogati, questi ultimi nei limiti di 258,23 euro annui;

c) da come scritto l'articolo 2, non ci sono elementi per affermare che il bonus vada erogato dal datore di lavoro a tutti o a categorie di lavoratori; quindi **può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore**.

Ma questa sono solo mie supposizioni, pronto ad essere smentito dalla grande madre di tutte le Agenzie.



Si ricorda, infine, che il superamento dei 258,23 euro per beni e servizi ex art. 5 comma 3, nello stesso periodo d'imposta, comporta il concorso integrale dell'importo alla formazione del reddito in quanto non si tratta di una franchigia (sono da considerare anche eventuali beni e servizi erogati in ottemperanza a quanto previsti da alcuni CCNL o CCAL applicati).

Non resta che fornire alcuni suggerimenti conclusivi.

Occorre annotare, infatti, nel Libro Unico del Lavoro i buoni benzina ex art. 2 del d.l. n. 21/2022 **separatamente rispetto ai buoni carburante** (o buoni acquisto di altro tipo) erogati ai sensi del TUIR. Ad esempio:

- a) buoni benzina erogati ai sensi dell'art. 2 del d.l. n. 21/2022;
- b) buoni carburante erogati ai sensi dell'art. 51, comma 3, DPR n. 917/1986.

Che dire? Quanta benzina (infiammabile) cosparsa su poche righe di un decreto emanato in un tempo "belligerante"! Ma anche questo è il bello di questo mondo del lavoro e d'intorni, senza tregua e senza pace (sempre con il massimo rispetto di chi la Pace, quella vera, l'attende con tanta trepidazione).

COSA LASCIA IN VITA
LA RIFORMA DELL'ASSEGNO UNICO
DEL "VECCHIO"
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)?

COSÌ LASCIA IN VITA LA RIFORMA DELL'ASSEGNO UNICO DEL "VECCHIO" ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE (ANF)?

Con il D.Lgs. n. 230 del 30 dicembre 2021 e la Legge di Bilancio 2022, è venuto meno, rispettivamente, il "vecchio" ANF e le detrazioni per i figli a carico fino a 21 anni. Tutto questo con decorrenza marzo 2022.

La [Circolare Inps n. 34 de 28 febbraio 2022](#) ci ricorda per chi continuerà ad essere erogato l'Assegno per il nucleo familiare.

IN SINTESI:

In assenza di figli:

Si al vecchio Assegno per il nucleo familiare, ma limitatamente agli altri componenti del nucleo in possesso dei requisiti di legge.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE



Dal 1° marzo 2022

domande di **ANF solo per i nuclei familiari senza figli, saranno bloccate**

d'ufficio le prestazioni relative a domande già presentate per nuclei con almeno un figlio minore o maggiorenne inabile.

Dal 1° marzo 2022 continueranno ANF per:

nuclei composti da coniugi (legalmente non separato), dai **fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni** o a prescindere dall'età in caso di soggetto inabile, orfani di entrambi i genitori e senza diritto di pensione ai superstiti.

Quindi:

NO ANF ai nuclei familiari in cui sia presente almeno un figlio che dà diritto al nuovo assegno unico,

NO ANF ai nonni per i nipoti a carico, in quanto sostituito dall'assegno unico universale.

Marzo 2022						
Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



La circolare Inps n. 34/2022 specifica quanto sotto:

Modifiche alla normativa vigente

Dal combinato disposto delle nuove previsioni normative, **a partire dal 1° marzo 2022** si producono i seguenti effetti sulla disciplina richiamata:

a) non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare, **referite ai nuclei familiari con figli e orfanili** per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;

b) continueranno, invece, ad essere riconosciute: le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Marzo 2022						
Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Sabato	Domenica
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			



Riflessi sulla normativa dell'assegno per il nucleo familiare

Successivamente al 1° marzo 2022, quindi, ove nel nucleo familiare sia presente ALMENO UN FIGLIO a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare.

A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

Nei casi di figli di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021 (Vedi dopo – studenti, tirocinanti, iscritti al centro per l'impiego...), potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

In particolare,

la prestazione ANF potrà essere riconosciuta per tali ultimi soggetti (CONIUGE o eventuali sorelle, fratelli o nipoti) se nel nucleo NON È PRESENTE:

- un figlio **minorenne** a carico;

-un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei ventuno anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:

- 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
- 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
- 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
- 4) svolga il servizio civile universale;

- figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.



Alla luce di quanto esposto, **gli effetti derivanti dal nuovo dettato normativo** per le domande di ANF, con valenza a partire dal 1° marzo 2022, sono i seguenti:

–nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente anche un solo figlio minore a carico, tale domanda **sarà respinta** per tutti i componenti del nucleo familiare;

–nel caso in cui venga presentata una domanda di ANF per un nucleo familiare in cui è presente un figlio maggiorenne a carico con età fino ai ventuno anni o un figlio con disabilità a carico, senza limiti di età, qualora i controlli, anche automatizzati, nelle banche dati disponibili diano esiti negativi sul riconoscimento dell'Assegno unico, sarà possibile procedere all'accoglimento dell'ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.



Tabella riepilogativa contenuta nella circolare n. 32/2022

Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)	
Decorrenza	Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022
Beneficiari	a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente; b) Lavoratori domestici e domestici somministrati; Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995; d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti; e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF; f) Percettori di NASpi; g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA; h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari; i) Lavoratori in aspettativa sindacale; j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia; Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF); Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF.
Requisiti (da possedere alla data del 1° marzo 2022)	<i>Composizione del nucleo familiare</i> Il nucleo familiare del richiedente è composto: - dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed <u>effettivamente separato</u>; - dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o <u>difetto fisico o mentale</u>, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti. <i>Condizioni</i> Nel nucleo familiare NON DEVE ESSERE PRESENTE: a) un figlio minorenni a carico; b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni: 1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; 2. svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui; 3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego; 4. svolga il servizio civile universale; c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

RIFLESSI SULLA NORMATIVA COMUNITARIA E IN REGIME DI ACCORDI BILATERALI

Si fa presente che **fino al 28 febbraio 2022**, l'Assegno per il nucleo familiare e gli Assegni familiari continueranno ad essere indicati quali prestazioni familiari rientranti nel coordinamento UE dei sistemi di sicurezza sociale e nell'ambito di applicazione materiale degli accordi bilaterali tra Italia e Paesi terzi.

Pertanto, le informazioni relative a tali prestazioni (spettanti fino al 28 febbraio 2022) continueranno a essere fornite attraverso lo scambio di formulari esteri, telematici o cartacei.

Con riferimento alla nuova prestazione di Assegno unico, in vigore dal 1° marzo 2022, **verranno fornite successive istruzioni.**

Autorizzazioni per includere alcuni familiari nel nucleo del lavoratore richiedente ANF



Autorizzazioni per l'inclusione di alcune tipologie di familiari nel nucleo del richiedente lavoratore dipendente del settore privato o di altro beneficiario titolare del diritto all'ANF	
Familiari presenti nel nucleo del richiedente	Variazioni a seguito del D.Lgs n. 230/2021 per i periodi dal 1° marzo 2022
• figli ed equiparati di ex coniugi/parti dell'unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti dall'unione civile; • figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio • figli propri o del coniuge/parte dell'unione civile riconosciuti dall'altro genitore in assenza di rapporto di coniugio (c.d. figli naturali) • figli o equiparati studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti e inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi"	L'autorizzazione ANF non è più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF
• minori affidati a strutture pubbliche in accasamento etero familiare	
• fratelli, sorelle e nipoti di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti	
• nipoti minori in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a) richiedente	
• familiari residenti all'estero di cittadino italiano, comunitario/di Stato convenzionato o straniero	
	Nessuna variazione: autorizzazione ANF rilasciata.
	L'autorizzazione ANF non è più rilasciata. Per tali soggetti non è più possibile presentare domande di ANF
	L'INPS si riserva di fornire indicazioni in seguito



Per concludere si riportano le tabelle ANF valide dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022.

Le tabelle dal n. 11 al n. 19 vengono meno con l'introduzione del nuovo assegno unico, mentre le tabelle dal 20a in poi continueranno per quanto sopra riporto.

Tab.11	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
Tab.12	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili.
Tab.13	Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili.
Tab.14	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (Tab,14 + Tab.17).
Tab.15	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile. (tab.15 + Tab.18).
Tab.16	Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile.
Tab.19	Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili.
Tab.20a	Nuclei familiari con entrambi i coniugi e senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile).
Tab.20b	Nuclei monoparentali (*) senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella o nipote inabile) (*) Richiedente celibe\nubile, separato\,a, divorziato\,a, vedovo\,a, abbandonato\,a, straniero\,a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.
Tab.21a	Nuclei senza figli , con i soli coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).
Tab.21b	Nuclei monoparentali (in cui, cioè, il/la richiedente sia celibe/nubile, separato/a, divorziato/a, abbandonato/a), senza figli e con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili).
Tab.21c	Nuclei familiari (*) senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile) (*) Solo coniugi o entrambi i coniugi e almeno un fratello, sorella o nipote.
Tab.21d	Nuclei monoparentali (*) senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile) (*) Richiedente celibe\nubile, separato\,a, divorziato\,a, vedovo\,a, abbandonato\,a, straniero\,a con coniuge residente in un Paese estero non convenzionato.

IL «NUOVO» ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE
PER I FIGLI

E

RIFORMA IRPEF 2022

I DUE PILASTRI DELLE «RIFORME»



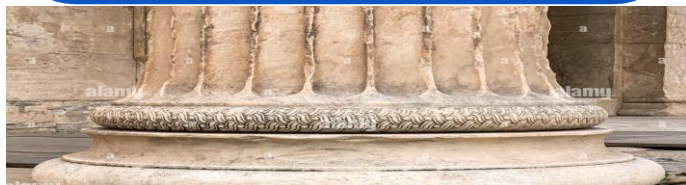
RIFORMA IRPEF



I FIGLI ESCONO
DALLA BUSTA
PAGADA MARZO
2022



ASSEGNO UNICO E
UNIVERSALE PER I
FIGLI



**COSA «ESCE»
DALLA BUSTA
PAGA DAL MESE
DI MARZO 2022**

VOCE	DESCRIZIONE	ORE/GG.NUM.	VALUNIT.NEUTRA	COMPETENZE	TRATTENUTE	GL	OL	COO.	ORE	COO.	ORE	COO.	ORE
0001	RETRIBUZIONE ORDINARIA	25,00	69,30769	1.732,69		01Sa		FN	8,00				
0009	TRATTENUTA ORE ASSENZA	34,00	10,41618		354,15	02Do							
0201	FESTIVITA' GODUTE 06/01	1,00		69,31		03Lu	4,00	FE	2,00	AM	2,00		
0202	FESTIVITA' NON GODUTE 01/01	1,00		69,31		04Ma	4,00	FE	2,00	AM	2,00		
0359	ORE ALLATTAMENTO	34,00	11,28420	383,66		05Me	4,00	FE	2,00	AM	2,00		
0491	TRATTENUTA MENSA	9,00	1,70000		15,30	06Gi		FG	8,00				
1269	ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE	26,00		74,33		07Ve		FE	8,00				
1281	MAGGIORAZIONE ANF PER FIGLI			75,00		08Sa							
----- VOCI NEUTRE -----													
3301	Ferie Godute	46,00								AM	2,00		
3302	Ex. Fest. Godute	6,00								AM	2,00		
3303	ROL Godute	4,00								AM	2,00		
8911	Storno T.F.R. a F. Tesor. INPS		125,89										
----- VOCI CONTRIB. -----													
IMP.LE	F.P.L.D. 1517,00	IMP.LE		IMP.LE									
CTR.	F.P.L.D. 139,41	CTR.		CTR.									
CTR.	C.I.G.S. 4,55	CTR.		CTR.									
----- VOCI FISCALI -----													
IMPONIBILE IRPEF LORDA	1756,86	TRATTENUTA IRPEF LORDA	414,21	DETRAZIONI	27,00								
IMP.LE TASSAZ.SEPARATA		TRATT.TASSAZ.SEPARATA		TRATTENUTA IRPEF NETTA	13,00								
IMP.LE ARRETRATI A.P.		ALIQUOTA MEDIA A.P.		TRATTENUTA ARRETR.A.P.									
ADD.REGIONALE A.P.	17,84	ADD.REGIONALE A.C.											
ADD.COMUNALE A.P.	5,64	ADD.COMUNALE A.C.		ADD.COMUNALE ACCONTO									
IRPEF LORDA ANNUA	1756,86	IRPEF LORDA ANNUA	414,21	RITENUTA IRPEF PAGATA									
IRPEF NETTA ANNUA		IRPEF NETTA ANNUA		IRPEF NON RIMBORSATA									
IMPONIBILE INAIL	1517,00	DETR.LAV.DIPENDENTE	205,71	GG.DETRAZI.									
ORE INAIL	70,00	DETR. CONIUGE		GG. DI PART-TIME									
RETRIBUZIONE PER T.F.R.	1802,00	DETR. FIGLI N. 2 50%	72,00	GG. MIN/ORE MIN. PART-TIME	22								
MENSILITA' LIQUIDATE	1	DETR. ALTRI N.		GG. LAVORATI/SETTIMANE	8,75/ 5								
		ALTRE DETRAZIONI		ORE ORDINARIE	70,00								
----- VOCI STATISTICI -----													
RETRIBUZIONE PER T.F.R.	1802,00	DETR. FIGLI N. 2 50%	72,00	GG. MIN/ORE MIN. PART-TIME	22								
MENSILITA' LIQUIDATE	1	DETR. ALTRI N.		GG. LAVORATI/SETTIMANE	8,75/ 5								
		ALTRE DETRAZIONI		ORE ORDINARIE	70,00								

NO
ANF
da MARZO
2022

NO
detrazioni
per figli a
carico fino
a 21 anni
da MARZO
2022

70,00FN 8,00 FE 46,00 AM 34,00
8,00EF 6,00 RL 4,00
LEGENDA GIUSTIFICATIVI
OL ORE LAVORATE ORDINARIE
FN FESTIVITA' NON GODUTA

DAGENNAIO
2022
modificate
le detrazioni
per lavoro
dipendente

NO
detrazioni
per figli a
carico fino
a 21 anni
da MARZO
2022